

Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente dell'Università degli Studi di Pavia

Art. 1. Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina - ai sensi dell'art. 28 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi dell'art. 52 dello Statuto dell'Università degli Studi di Pavia - l'accesso alla qualifica di dirigente presso l'Università degli Studi di Pavia.
2. Per diploma di laurea (DL) s'intende la laurea rilasciata secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'attuazione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999.
3. Per laurea (L) s'intende la laurea così definita dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, ovvero dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 22 ottobre 2004.
4. Per laurea specialistica (LS) e per laurea magistrale (LM) s'intendono quelle così definite dai decreti di cui al precedente co. 3.

Art. 2. Accesso alla qualifica di dirigente.

1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo presso l'Università degli Studi di Pavia avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è emanato dal Direttore Generale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Le procedure concorsuali sono disposte nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e delle disponibilità finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione, e sono attivate sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale.

Art. 3. Bando di concorso

1. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero e il profilo professionale relativo ai posti messi a concorso;
 - b) il termine e le modalità per la presentazione delle domande;
 - c) i requisiti soggettivi generali e particolari per l'ammissione all'impiego;
 - d) i titoli di studio richiesti;
 - e) l'individuazione delle specifiche competenze e conoscenze richieste per il profilo professionale da ricoprire;
 - f) i titoli valutabili ed il punteggio massimo ad essi attribuibile;
 - g) l'indicazione delle materie e del contenuto delle prove;
 - h) la votazione minima richiesta per il superamento delle singole prove;
 - i) le modalità con le quali verrà reso noto il calendario delle prove;
 - l) i titoli che danno luogo a precedenza a parità di merito;
 - m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
2. Il bando deve altresì individuare, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6, legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

4. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Sezione Concorsi ed esami. Il medesimo bando è altresì pubblicato all'albo dell'Università degli Studi di Pavia, ed è inserito nel sito Internet di Ateneo.

Art. 4. Requisiti per l'ammissione al concorso

1. L'accesso al ruolo dirigenziale dell'Università degli Studi di Pavia prevede che i candidati:

- a) abbiano tutti i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai pubblici impieghi;
- b) siano in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea (L);
- c) si trovino in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
 - siano dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni con almeno 5 anni di servizio effettivo in qualifiche funzionali per accedere alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 - siano in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche o private e esercitino effettivamente la funzione dirigenziale da almeno 2 anni;
 - abbiano ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche o in organizzazioni private per un periodo non inferiore a 3 anni effettivi.

2. Tenuto conto delle caratteristiche dell'incarico dirigenziale e della professionalità da selezionare il bando di concorso potrà indicare ulteriori requisiti, specifiche tipologie di esperienze professionali, titoli di studio universitari o post universitari, rilasciati da istituti universitari italiani, stranieri, da primarie istituzioni formative pubbliche o private riconosciute, abilitazioni professionali, certificazioni di abilità linguistiche rilasciate da organismi nazionali o internazionali (quali a mero titolo di esempio: TOEFL - Test of English as a Foreign Language; ALTE - Associations of Language Testers in Europe; TELC - The European Language Certificates; etc.).

3. Per esercizio di funzioni o incarichi dirigenziali, di cui al precedente co. 1, lett. c, si intende lo svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse, di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di prestazione e qualità delle attività delle strutture sottordinate, nell'ambito di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli Organi di Governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.

Art. 5. Termine delle procedure concorsuali.

1. Il termine entro il quale deve concludersi la procedura concorsuale è stabilito dalla Commissione esaminatrice, tenuto conto del numero dei partecipanti.

2. La procedura concorsuale deve concludersi, in ogni caso, entro 6 mesi dalla data di effettuazione della seconda prova scritta; qualora la Commissione esaminatrice si trovi nell'impossibilità oggettiva di rispettare il predetto termine, le ragioni del ritardo vengono precisate in apposita relazione motivata allegata agli atti del concorso.

Art. 6. Commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale ed è formata da tre o cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, avvocati dello stato, ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale.

2. Non possono far parte della commissione esaminatrice:

- a) i componenti degli Organi di Governo dell'Università degli Studi di Pavia;
- b) coloro che ricoprono cariche politiche, o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni o organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- c) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste ai sensi dell'art. 51 c.p.c. e dalla normativa vigente.

Art. 7. Adempimenti della commissione esaminatrice

1. Nella prima riunione i componenti della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei concorrenti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità di cui all'art. 6 lett. c.

2. La Commissione determina quindi le procedure che saranno seguite al fine di garantire l'imparzialità nei confronti di tutti i candidati ed in primo luogo le modalità necessarie a che nessun candidato possa avere preventiva conoscenza del contenuto delle prove cui sarà sottoposto.

3. Il responsabile del procedimento assicura la pubblicità di tali determinazioni con mezzi adeguati e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento delle prove.

4. Le prove orali sono svolte in un locale aperto al pubblico ed il voto conseguito da ciascun candidato viene reso pubblico al termine di ogni seduta della Commissione.

Art. 8. Prove preselettive

1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, il Direttore Generale potrà disporre, con provvedimento motivato, l'effettuazione di una prova preselettiva di accesso alle prove scritte, tramite una serie di quesiti a risposta multipla sul programma delle prove concorsuali scritte ed orali.

2. Per l'espletamento delle procedure preselettive ovvero per la predisposizione dei test preselettivi l'Amministrazione potrà ricorrere ad organismi, enti o proprie articolazioni organizzative dotate di adeguata specializzazione in materia.

3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

Art. 9. Svolgimento della prova di esame

1. Il concorso consiste nella valutazione dei titoli presentati dai candidati ai sensi dell'art.3, comma 1 lett. f), nel superamento di due prove scritte, nonché di un colloquio.

2. Le prove scritte sono dirette a valutare, sotto il profilo sia teorico, sia pratico-operativo, la cultura generale del candidato, la sua preparazione tecnica di base, la sua attitudine all'analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche di problemi inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle Università.

3. Il colloquio sarà diretto ad accertare l'attitudine dei concorrenti a dare una soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficacia ed economicità organizzativa, a questioni connesse con le attività istituzionali delle Università, con specifici riferimenti alle professionalità richieste dalla posizione dirigenziale da ricoprire. Il colloquio concorre altresì alla valutazione:

- a) della cultura generale del candidato e della sua preparazione tecnica di base;
- b) dell'attitudine del candidato, anche in relazione all'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali.

4. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza della lingua inglese, nonché, ove ritenuto opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, oltre alla conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa.

5. I voti delle prove sono espressi in trentesimi. Sono ammessi al colloquio i candidati che riportino una votazione di almeno 24/30 in ciascuna prova scritta. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 24/30.

6. Il diario delle prove d'esame sarà reso noto ai candidati, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove scritte e venti giorni prima del colloquio, a cura del responsabile del procedimento, con le modalità consentite dalla legge.

Art. 10. Formazione della graduatoria e approvazione degli atti.

1. Al termine delle prove di esame la commissione forma la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale attribuito ai candidati e determinato dal voto ottenuto mediante la valutazione dei titoli, sommato alla media dei voti conseguiti nelle prove scritte e al voto conseguito nella prova orale.

2. La graduatoria di merito è approvata dal Direttore Generale, e conserva validità per il periodo stabilito dalle disposizioni normative applicabili. Il relativo provvedimento è pubblicato nell'albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Pavia, nonché inserito nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 11 Ciclo di attività formative.

1. L'Amministrazione, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, potrà disporre che i candidati vincitori dei concorsi di cui al presente Regolamento partecipino, per un periodo non superiore a 6 mesi, ad attività ed esperienze formative rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali.

2. Tale formazione potrà avvenire mediante la partecipazione a stage o percorsi formativi svolti presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private di importanza nazionale o internazionale, secondo modalità, stabilite dal Direttore Generale, che assicurino l'acquisizione di esperienze professionali connesse con il conferimento del predetto incarico dirigenziale.

3. Il periodo di prova, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, decorre dal conferimento del primo e specifico incarico dirigenziale.

Art. 12. Norme finali e transitorie.

1. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento trovano applicazione la normativa vigente in materia d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.